

Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche
Al Presidente

12/10/11

PROT. 8141

Oggetto: referendum abrogativo della “adeguatezza della remunerazione del capitale investito” di cui all’art. 154, d. lgs. 152/2006.

Come noto, a seguito dell’esito del referendum in oggetto e della sua proclamazione avvenuta con il dpr n. 116/2011 è stato abrogato l’art. 154 del d. lgs. 152/2006 limitatamente alle parole “dell’adeguatezza della remunerazione del capitale investito”.

In presenza del predetto esito referendario, ma non della contestuale, esplicita abrogazione dell’art. 3.3 del metodo normalizzato che fissa nel 7% la percentuale di remunerazione del capitale investito, inevitabili dubbi sono sorti in capo agli operatori del settore circa il regime tariffario da adottare dopo l’emanazione del citato dpr 116/2011.

In particolare, le pressanti richieste di chiarimenti pervenute evidenziano che la remunerazione del 7% del capitale investito di cui al citato art.3.3 del metodo non si sostanzia, *sic et simpliciter*, in un utile secco del gestore, bensì comprende voci di costo, quali gli oneri finanziari e gli interessi passivi, che non rientrando nell’elenco positivo dei costi operativi ammissibili a tariffa previsti dall’art.3.1 del metodo stesso, trovano la loro copertura in quel 7% e nel recupero di efficienza sui costi operativi della gestione.

Conseguentemente, la novità introdotta dall’esito referendario impatta sui principi della copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, anch’esso enunciato sia dall’art. 154 del d. lgs. 152/2006 che dalla direttiva comunitaria 2000/60, nonché dell’equilibrio economico finanziario del piano d’ambito, previsto dall’art. 149 del d. lgs. 152/2006.

Si impone, pertanto, un intervento che miri a ripristinare, nel rispetto dell’esito referendario, le imprescindibili condizioni di osservanza della normativa sopra descritta.


La Commissione, com’è ovvio, ha già elaborato proprie riflessioni sull’argomento giungendo a ritenere che i problemi principali siano:

- quale debba essere il trattamento tariffario da applicare ai piani d’ambito in corso di esecuzione, ma il cui piano di investimenti non sia ancora stato finanziato integralmente;

- quale trattamento tariffario ai piani d'ambito approvati prima della proclamazione dell'esito referendario, ma non ancora attuati;
- la definizione di una metodologia di calcolo degli oneri finanziari, da applicare in sede di programmazione, con l'individuazione di un tetto massimo.

Sui predetti argomenti e su ogni altro che codesto ente riterrà di porre all'attenzione della Commissione in vista del necessario riassetto del sistema tariffario conseguente all'adeguamento agli esiti del referendum, si attendono le osservazioni ed i suggerimenti da far pervenire entro e non oltre 15 giorni dalla data della presente.

Cordiali saluti


prof. ing. Roberto Passino